



CITTA' DI MONDRAGONE

Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Caserta

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 5 del 30-07-2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE IMU, ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, CIMP E COSAP ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno 30 del mese di Luglio, alle ore 20:00 nella Sala delle adunanze "Mario L. Conte", a seguito di convocazione diramata dal Presidente del Consiglio, con nota prot. n. , si è riunito in seduta ordinaria, pubblica e di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale AVV. CLAUDIO PETRELLA .

Sono presenti all'appello n. 13 componenti, come segue:

N.	Cognome Nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome Nome	Pres.	Ass.
1	PACIFICO VIRGILIO	X		10	VIOLA MARIA	X	
2	RIZZIERI ALESSANDRO	X		11	PAGLIARO TERESA	X	
3	MAROTTA GENNARINO	X		12	SCHIAPPA GIOVANNI	X	
4	SCIUADONE CONCETTA	X		13	CENNAMI ACHILLE		X
5	PACIFICO MARIA		X	14	MARQUEZ PASQUALE	X	
6	BUONODONO MARCELLO	X		15	BERTOLINO VALERIO		X
7	CORVINO VINCENZO COSTANTINO	X		16	PAGLIARO ALESSANDRO		X
8	PACIFICO ARMANDO MARCO	X		17	PAGLIARO ANTONIO	X	
9	PETRELLA CLAUDIO	X					

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR.SSA ANTONIA ELIA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini della approvazione del bilancio di previsione".

VISTO l'articolo 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO l'articolo 1, comma 639, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la I.U.C. si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09/05/2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 19/05/2016.

VISTA la Legge di Bilancio dello Stato n. 160/2019 che prevede l'abolizione dell'art 1, comma 639, IUC (Imposta Unica Comunale), ad esclusione delle disposizioni relative alla TARI, e l'introduzione della "nuova IMU", con l'unificazione di IMU e TASI, con unica aliquota fissata come base al 8,60 per mille e tenendo fermo il limite massimo del 10,60 per mille.

RITENUTO necessario, date le sostanziali modifiche intervenute ai tributi locali, prendere atto della normativa ed adeguarsi ai suoi contenuti, come di seguito riportato:

1. I comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446, possono ai sensi del comma 777 art. 1 della Legge 160/2019, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare: modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 8,60 per mille e fino al 10,60 per mille o azzerarla del tutto, restando ferma l'esenzione per l'abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
2. Rimane confermata l'assimilazione alle abitazioni principali e quindi l'esenzione da IMU, per:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e relative pertinenze incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del DM 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - c) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce il diritto di abitazione in capo allo stesso;
 - d) l'unico immobile (a contribuente) posseduto dal personale in servizio permanente delle forze armate, di polizia, del corpo dei vigili del fuoco, etc., a condizione che non sia di lusso o concesso in locazione (si veda per i riferimenti l'art.2 comma 5 DI 102/2013);
3. è soppressa l'assimilazione all'abitazione principale per la sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti

all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza;

4. è confermata l'assimilazione all'abitazione principale (comma 741, lettera c punto 6) dell'unità immobiliare "posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente".

5. è confermata la riduzione del 50% della base imponibile per:

a. i fabbricati di interesse storico o artistico;

b. i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente (ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile si veda Deliberazione del C.C. n. 4 del 31/03/2017);

c. le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di quanto sopra, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

6. è confermata la riduzione dell'aliquota del 25% sulle unità immobiliari concesse in locazione sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'art. 2, commi 3 e 4 della Legge 431/1998 (contratti concordati) e dal D.M. 16/01/2017. L'aliquota va applicata in relazione al periodo di locazione nell'anno. I contribuenti che usufruiscono della riduzione devono presentare dichiarazione IMU e copia del contratto di locazione. Se la determinazione del canone agevolato non è avvenuta con l'assistenza delle organizzazioni firmatarie dell'accordo, il contratto deve essere certificato da specifica attestazione rilasciata da almeno una delle organizzazioni firmatarie con assunzione di responsabilità su quanto attestato.

RINVIATO, per quanto non specificato in delibera, alle disposizioni di cui all'art.1, commi 739 - 783, della Legge di Bilancio 2020.

RITENUTO, quanto detto, di procedere alla determinazione delle aliquote IMU per l'annualità 2020, come di seguito specificato.

RITENUTO altresì procedere con la stessa deliberazione anche alla conferma per l'anno 2020 delle tariffe applicate nel 2019 per CIMP (Canone sulle installazioni di mezzi pubblicitari) e COSAP (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), nonché alla conferma per l'anno 2020 dell'aliquota dell'Addizionale comunale IRPEF.

VISTO il parere favorevole della competente Commissione.

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

UDITI gli interventi di cui all'allegato verbale.

Con votazione unanime favorevole dei n. 11 consiglieri presenti e votanti a seguito dell'allontanamento dei consiglieri Pagliaro Teresa (ore 23,00 ca) e Marquez Pasquale (ore 23,25 ca);

DELIBERA

1. DI APPROVARE per l'anno 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe, in relazione all'IMU:

a) Aliquota per abitazione principale di Categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'articolo 13, comma 2 Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011: **5,00 per mille**;

b) Aliquota per "altri fabbricati" (esclusa categoria D) ed aree edificabili per residenti nel Comune di Mondragone: **10,50 per mille**;

c) Aliquota per "altri fabbricati" (esclusa categoria D) ed aree edificabili per non residenti nel

Comune di Mondragone: **10,60 per mille**;

d) Aliquota Aliquota per immobili produttivi categoria D (esclusa categoria D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli): **10,60 per mille** (7,60 per mille riservato esclusivamente allo Stato e 3,00 per mille al Comune;

e) Aliquota terreni agricoli: residenti **10,50 per mille**, non residenti **10,60 per mille**;

f) Aliquota fabbricati rurali strumentali D10 (art. 9, comma 3bis DL 557/1993): **1,00 per mille**;

g) fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice e da questa destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **2,50 per mille.**

2. DI CONFERMARE, ai fini IMU, la detrazione di base di euro duecento, € 200,00, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari, salvo che questi rientrino nella definizione di alloggi sociali di cui al D.M. 22 aprile 2008, per i quali è prevista l'assimilazione all'abitazione principale.

3. DI STABILIRE che la riscossione IMU dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU - Acconto: 16 giugno 2020; Saldo: 16 dicembre 2020

4. DI STABILIRE altresì che l'intero importo IMU dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata.

5. DI CONFERMARE per l'anno 2020 le tariffe applicate nel 2019 per CIMP (Canone sulle installazioni di mezzi pubblicitari) e COSAP (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), come da allegati "A" e "B" della presente deliberazione, quale parte integrante.

6. DI CONFERMARE per l'anno 2020 l'aliquota dell'Addizionale Comunale IRPEF, nella misura dello 0,7 per cento.

7. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito.

8. DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020.

9. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito dell'IFEL nei termini prescritti.

10. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE IMU, ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, CIMP E
COSAP ANNO 2020

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL Presidente

AVV. CLAUDIO PETRELLA

IL Segretario Generale

DR.SSA ANTONIA ELIA
